

Appalti: la corretta operatività della c.d. clausola sociale

Scritto da Interdata Cuzzola | 14/06/2022

In materia di appalti, la c.d. clausola sociale (art. 50 del Codice dei contratti pubblici - Decreto Legislativo n. 50/2016) deve essere interpretata conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, sicché l'obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore uscente, nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello stesso appalto, deve essere armonizzato e reso compatibile con l'organizzazione aziendale prescelta dall'imprenditore subentrante: è quanto evidenziato dal TAR Liguria, sez. I, nella sent. 7 giugno 2022, n. 439.

Ne discende che tale clausola non comporta alcun obbligo per l'impresa aggiudicataria di un contratto pubblico di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata il personale già utilizzato dalla precedente società affidataria; con l'ulteriore conseguenza che i lavoratori, che non trovino spazio nell'organigramma dell'appaltatore subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati dall'appaltatore uscente in altri settori, sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali (cfr., *ex plurimis*, Cons. St., sez. III, 17 agosto 2020, n. 5049; Cons. St., sez. V, 5 febbraio 2018, n. 731; Cons. St., sez. V, 17 gennaio 2018, n. 272; Cons. St., sez. III, 5 maggio 2017, n. 2078; Cons. St., sez. III, 30 marzo 2016, n. 1255).